



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

  
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0012447**  
del 05/11/2019 ore 13:00:38  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/cr

Roma, 05 NOV. 2019

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Parma  
Viale Mentana, n. 45  
43121 Parma**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 137/2019 – Cancellazione albo iscritti*

Con riferimento al Vostro quesito del 23 luglio 2019 (prot. CNDCEC n. 9493 del 09.08.2019), con il quale si domanda se sia possibile la cancellazione di un iscritto nei seguenti casi:

- 1) Iscritto per il quale è stata deliberata la cancellazione a seguito di procedura ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, ma che ha tuttora aperti altri procedimenti per mancata attivazione polizza assicurativa e morosità;
- 2) Iscritto per il quale vengono meno i requisiti di condotta irreprensibile e di onorabilità ma che ha in corso procedimenti aperti per morosità, polizza assicurativa e mancata collaborazione con organismi di categoria; si osserva al riguardo quanto segue.

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato nella seduta del CN del 18-19 marzo 2015, in vigore dal 1° giugno 2015, stabilisce, all'art. 5, comma 8, che *"L'iscritto all'Albo...non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare"*.

Tale norma determina l'impossibilità di cancellare l'iscritto nei confronti del quale sia pendente un procedimento disciplinare; tale principio trova la propria *ratio* nella necessità di evitare che il professionista possa cancellarsi dall'albo al fine di sottrarsi all'eventuale sanzione.

Si precisa inoltre che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile altresì dall'articolo 38 del D. Lgs. 139/2005, che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.

Premesso quanto sopra, qualora, nel caso indicato al punto 1), la delibera di cancellazione [peraltro già disposta] fosse stata assunta mentre erano aperti altri procedimenti disciplinari a carico dell'iscritto, il Consiglio di Disciplina dovrebbe annullare in autotutela il provvedimento di cancellazione.

Con riguardo alla fattispecie di cui al punto 2), essa rientra nel quadro normativo sopra indicato, ovvero nella impossibilità di procedere con la cancellazione dell'iscritto, stante la pendenza di altri procedimenti disciplinari aperti a suo carico.

Con i migliori saluti

Francesca Maione